

CONDIZIONI PER LA FORNITURA A TERZI DEL CODICE PROMOZIONALE ZUCCHETTI

1 – OGGETTO.

La Zucchetti spa autorizza il Richiedente a fornire a terzi, senza alcun potere di rappresentanza, il codice promozionale ottenuto dal sito Zucchetti, ed il cui utilizzo, da parte dei clienti, permetterà agli stessi di beneficiare, in fase di sottoscrizione del contratto, delle particolari condizioni di miglior favore previste da Zucchetti e di tempo in tempo vigenti. Per tutti i contratti conclusi dai clienti sullo Zucchetti store e/o per tutti i contratti che risulteranno in essere nelle annualità successive, collegati al codice promozionale fornito ai clienti dal Richiedente, Zucchetti riconoscerà al Richiedente i corrispettivi di seguito definiti.

2 – DURATA DEL PRESENTE ACCORDO.

Il presente accordo relativo all'autorizzazione alla fornitura a terzi del codice promozionale ottenuto dal sito Zucchetti decorrerà dalla data di ottenimento del codice e sarà a tempo indeterminato, con possibilità per entrambe le parti di recesso, in qualsiasi momento e senza motivo, anche in deroga a quanto regolato nel paragrafo DECADENZA, da comunicare, per raccomandata o PEC, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, senza che da ciò sorgano a carico di alcuna delle parti diritti per indennizzi o penalità di alcuna natura; nulla sarà più dovuto al Richiedente con decorrenza dalla data di efficacia della cessazione del presente accordo.

Il Richiedente è edotto ed accetta che Zucchetti potrà, a proprio insindacabile giudizio e con semplice comunicazione, rifiutare la richiesta di ottenimento del codice promozionale che il Richiedente ha proposto on line, entro 48 (quarantotto) ore dalla richiesta stessa, con effetto retroattivo alla data di inserimento della richiesta che, quindi, non produrrà effetti.

3 – CORRISPETTIVI DI SPETTANZA DEL RICHIEDENTE.

Per ogni contratto concluso dai clienti e in relazione ai quali sia stato inserito il codice promozionale fornito dal Richiedente e per ogni annualità in cui gli stessi saranno in essere, Zucchetti dovrà pagare al Richiedente una somma rapportata al corrispettivo effettivamente corrisposto dai clienti a Zucchetti e nella misura che sarà di volta in volta comunicata al Richiedente da Zucchetti, mediante il proprio sito internet e/o mediante qualsiasi altra modalità scelta ad insindacabile giudizio da Zucchetti. Tale somma verrà corrisposta al Richiedente dopo 60 (sessanta) giorni dall'avvenuto pagamento del corrispettivo dal cliente a Zucchetti. Ai fini del riconoscimento dei corrispettivi qui previsti, si conviene che il riconoscimento degli stessi si intenderà cessato quando cesserà il contratto tra cliente e Zucchetti o se anteriore, quando cesserà la validità del presente accordo o quando cesserà, per qualunque ragione o causa, l'erogazione da parte di Zucchetti dei servizi qui convenuti a favore del singolo cliente. Zucchetti ha il diritto di modificare unilateralmente ed in qualsiasi momento le presenti condizioni e le condizioni economiche relative ai corrispettivi, dandone semplice comunicazione al Richiedente.

4 – ZONA E CAMPO DI OPERATIVITA'.

Il Richiedente potrà fornire il codice promozionale unicamente a soggetti aventi sede nel territorio nazionale italiano. L'autorizzazione oggetto del presente accordo non è data al Rivenditore in esclusiva e Zucchetti è libera di fornire i codici promozionali, anche nella stessa zona, sia direttamente sia indirettamente, sia tramite suoi agenti sia tramite terzi e loro agenti, rivenditori, concessionari, ecc., nonché di accordare a terzi i diritti qui conferiti al Rivenditore, così pure di fornire i codici e/o l'autorizzazione oggetto del presente accordo in qualsiasi altra forma anche qui non prevista.

5 – RISERVATEZZA.

Il Richiedente è obbligato a mantenere un'assoluta riservatezza in merito al presente accordo e sulle caratteristiche del servizio fornito da Zucchetti, prendendo le necessarie precauzioni con tutte le persone, dipendenti o non dipendenti che abbiano accesso a dette informazioni. Garantisce pertanto il Richiedente che lui medesimo, il suo personale, ed il personale di terzi dallo stesso incaricato terranno riservata ogni informazione della quale venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente all'esecuzione del presente accordo e non la utilizzeranno in alcun modo (copie, adattamenti, modifiche, divulgazione, ecc.) per finalità estranee a quanto consentito dal presente contratto.

Il Richiedente si impegna a segnalare tempestivamente a Zucchetti ogni eventuale situazione che porti al venir meno delle condizioni di sicurezza e di segretezza, consentendo di prendere tutti i possibili provvedimenti del caso.

Nel caso di violazione degli obblighi in precedenza regolati, fatto salvo quanto previsto al punto 7, il Richiedente assume l'obbligo di tenere indenne Zucchetti da tutte le rivendicazioni, dalle responsabilità, dalle perdite, dalle sanzioni e dai danni pretesi, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati).

6 – PENALI.

In caso di violazione degli obblighi di segretezza di cui al punto 5, fermo restando il diritto di Zucchetti di risolvere il contratto senza obbligo di indennizzo alcuno e fermo restando quanto indicato al precedente punto, il Richiedente dovrà corrispondere a Zucchetti una penale pari alla maggior somma tra:

- Un importo pari a 10 volte gli importi riconosciuti da Zucchetti al Richiedente, ai sensi del presente accordo, nell'annualità in cui si dovesse verificare la violazione, e
- L'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00).

7 – DECADENZA DAL PRESENTE ACCORDO.

Oltre che per recesso, il Richiedente decade immediatamente dal presente accordo, su semplice richiesta di Zucchetti, per le seguenti cause:

- promozione di azioni contenziose, giudiziarie o extragiudiziarie contro Zucchetti oppure chiamata in causa di Zucchetti in procedimenti nei quali non sia stato direttamente citato dai clienti;
- violazione anche di uno solo dei divieti contemplati nel punto 5 – Riservatezza;
- inosservanza, anche di una sola, delle altre norme qui previste.

La decadenza, per i casi sopra pattuiti, si verificherà di diritto immediatamente al ricevimento da parte del Richiedente della lettera di Zucchetti che comunica la decadenza.

8 - RESPONSABILITÀ DEL RICHIEDENTE.

Il Richiedente esonera espressamente Zucchetti da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura che il cliente o terzi potranno subire in occasione e/o conseguenza della consegna del codice promozionale. Il Richiedente, per quanto qui autorizzato da Zucchetti, sarà unico responsabile per inadempimenti e danni causati.

Il Richiedente assume pertanto l'obbligo di tenere indenne Zucchetti S.p.A da tutte le rivendicazioni, dalle responsabilità, dalle perdite e dai danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione, in relazione alle attività del Richiedente.

9 – CONDIZIONI FINALI.

Nessuna aggiunta, modifica o deroga al presente accordo sarà efficace, e sarà quindi considerata nulla, a meno che non sia stipulata in forma scritta tra le parti. Qualsiasi modifica, aggiunta o deroga a quanto previsto nel presente documento, apposta manualmente allo stesso, non verrà presa in considerazione e causerà la mancata conclusione del contratto.

Il mancato esercizio o il ritardo nell'esercizio di un diritto, facoltà o rimedio previsti nel presente accordo, non potrà essere considerato dall'altra parte come una rinuncia definitiva a tale diritto, facoltà o rimedio, salvo quanto espressamente previsto nel seguente accordo.

Il Richiedente non può, né potrà, cedere o trasferire né il presente contratto né alcun diritto od obbligo derivante dallo stesso, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

Le obbligazioni e gli impegni derivanti dal presente accordo, che, per loro natura, producono la loro efficacia anche dopo la scadenza o la risoluzione del presente accordo, rimarranno valide ed operanti anche dopo tale data fino alla loro soddisfazione. Qualora una qualunque disposizione del presente accordo risulti nulla, le rimanenti disposizioni dello stesso rimarranno comunque in vigore.

Il presente accordo, fatti salvi eventuali successivi accordi scritti, non conferisce al Richiedente alcun diritto di usare, in relazione ai propri prodotti o attività promozionali, alcun marchio o denominazione ivi comprese, fra l'altro, sigle, abbreviazioni o denominazioni simili usati da Zucchetti o dalle sue eventuali consociate in relazione a qualsiasi prodotto.

Zucchetti si riserva espressamente il diritto di trasferire a terzi qualunque diritto od obbligo derivante dal presente accordo e il Richiedente, per tale evenienza, già sin d'ora accetta.

Per tutto quanto qui non è espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di licenza d'uso, di diritti di autore e di brevetti industriali, al codice civile ed alle altre disposizioni normative emanate in materia di appalto e concessioni.

10 - NATURA NOVATIVA DEL CONTRATTO

Il presente accorda annulla e sostituisce eventuali altri contratti o rapporti intercorrenti tra le parti ed aventi per oggetto l'autorizzazione qui concessa; ciò a decorrere dall'inizio della durata del presente contratto.

11 - CONTROVERSIE E FORO CONVENZIONALE ESCLUSIVO

Per qualunque controversia dovesse sorgere, in relazione alla materia qui regolamentata, sarà esclusivamente competente il Foro di Lodi, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro.